



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio, 84 - 00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

Email: consigionazionale@consulentidellavoro.it

Pec: consigionazionale@consulentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 20 settembre 2021

Prot. n. 2021/0007287

VIA EMAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. II.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori
dei Conti del Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL. II.

Oggetto: Delibera n. 98 del 10 luglio 2021 del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro recante ulteriore atto di coordinamento ed indirizzo in materia di formazione continua obbligatoria. Precisazioni.

Sono giunti a questo Consiglio vari quesiti relativi alla delibera in oggetto, visto l'approssimarsi del 1° ottobre 2021, data dalla quale entreranno in vigore le novità in materia di Formazione continua.

Nel riconfermare integralmente i contenuti della stessa, si ritiene utile formulare le seguenti precisazioni.

In premessa si rammenta che la delibera n. 98 costituisce un atto di indirizzo, finalizzato a favorire un omogeneo comportamento da parte dei Consigli Provinciali e degli altri enti formatori, nella organizzazione degli eventi formativi, stante la necessità di ricondurre le attività formative verso una ordinaria gestione, recuperando il livello qualitativo e le funzioni di vigilanza e controllo.

I contenuti della stessa sono stati oggetto di confronto e condivisione tra il Consiglio Nazionale ed i rappresentanti territoriali di categoria in occasione della Assemblea dei Presidenti provinciali dello scorso 11 giugno 2021.

La delibera, dunque, per quanto attiene alle prerogative sia di natura legale che regolamentare di competenza dei Consigli Provinciali lascia spazio all'eventuale adozione, laddove sussistano comprovate ed oggettive ragioni, di specifici provvedimenti che tengano conto delle peculiarità individuali e/o territoriali.



È il caso, ad esempio, della percentuale di crediti formativi che possono essere maturati con modalità a distanza, come previsto dall'art. 6 del vigente regolamento che recita "Su richiesta motivata dell'iscritto o per motivi di carattere generale, il Consiglio Provinciale può autorizzare una percentuale superiore".

Su tale ultimo aspetto giova precisare che la percentuale di formazione a distanza ordinariamente prevista dal Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i Consulenti del Lavoro, adottato con Delibera n. 22 del 22 dicembre 2017, a seguito del parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche previa intesa con il Ministero della Giustizia, è pari al 40% e che stante la drammatica situazione epidemiologica il Consiglio Nazionale, sempre previa condivisione con i Consigli Provinciali, con l'atto di coordinamento ed indirizzo del 27 aprile 2020 aveva provveduto ad innalzarla al **100% per il solo biennio formativo all'epoca in corso, conclusosi il 31 dicembre del 2020**. Con l'inizio del nuovo biennio formativo, dall'1.1.2021 la percentuale di formazione a distanza era ritornata ad essere quella del 40%. L'atto di indirizzo in oggetto, che ha innalzato la percentuale al 60%, introduce pertanto una condizione migliorativa per gli iscritti e per i Consigli Provinciali, alle prese con le attività organizzative, tenuto conto del mutato quadro epidemiologico generale che, pur restando preoccupante, non è certamente paragonabile a quello dello scorso anno. Parimenti si precisa che la percentuale per la formazione a distanza per l'anno 2022 sarà pari al 40%.

In ogni caso, a miglior chiarimento del provvedimento adottato si precisa che tutti i crediti formativi conseguiti alla data del 30 settembre 2021, con qualsiasi modalità acquisiti, debbono ritenersi validi. Pertanto, la percentuale del 60%, quale limite di maturazione di crediti con modalità a distanza, è da ritenersi operativa nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 e limitatamente ai crediti che dovessero residuare per il raggiungimento della soglia annuale.

In estrema sintesi, l'iscritto che alla data del 30 settembre 2021 abbia già maturato tutti i crediti formativi previsti per l'anno in corso (25 crediti formativi teorici ovvero 16 - numero minimo di crediti da conseguire in ciascun anno-, di cui almeno 3 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico) non sarà tenuto ad effettuare alcuna ulteriore formazione, sia in presenza che a distanza, per essere considerato in regola con l'obbligo formativo. L'iscritto che, invece, alla data del 30 settembre 2021 non abbia maturato in tutto o in parte i crediti previsti per l'anno, a decorrere dal 1° ottobre dovrà osservare le percentuali, previste dall'atto di indirizzo, del 40% per gli eventi in presenza e del 60% degli eventi a distanza, fermi restando eventuali diversi provvedimenti adottati dai Consigli Provinciali.



Restano confermati anche tutti gli altri contenuti della Delibera n. 98, tra i quali si richiama l'attenzione sulla conclusione della deroga operata per gli eventi organizzati con strumenti di "videoconferenza" che saranno ricondotti all'ordinaria previsione dell'art. 9 del regolamento ed alla possibilità di organizzare validamente eventi a distanza utilizzando, oltre alla tecnologia e-learning, unicamente piattaforme webinar, con tracciamento informatico delle presenze dei partecipanti. Per tale ultimo aspetto, si ribadisce la necessità dell'invio preventivo da parte dei Consigli Provinciali della dichiarazione di conformità della piattaforma webinar utilizzata, al fine del rilascio dell'abilitazione all'organizzazione di tale tipologia di eventi all'interno della piattaforma FCO.

Quanto, infine, alla possibilità di partecipazione agli eventi a distanza organizzati dai Consigli Provinciali da parte dei soli iscritti alla Regione di appartenenza, si richiama l'attenzione al disposto dell'art. 14 della legge 11.1.1979 n.12 il quale alle lettera i) prevede che il Consiglio Provinciale cura il miglioramento e il perfezionamento *degli iscritti* nello svolgimento dell'attività professionale nonché alla disposizione combinata tra la lettera h) del medesimo art. 14 e la lettera c) dell'art. 23 che impone ai Consigli Provinciali, previa approvazione del Consiglio nazionale, l'adozione di una quota di iscrizione all'albo nella misura strettamente necessaria a coprire le spese di gestione e per l'assolvimento delle funzioni ordinamentali previste in favore dei propri iscritti, anche al fine di evitare rilievi degli organi preposti alla vigilanza istituzionale sugli Ordini professionali.

Tuttavia, al fine di assicurare un adeguato livello di sussidiarietà nei confronti dei Consigli Provinciali con un numero di iscritti limitati, con le difficoltà operative connesse, si è ritenuto utile prevedere l'organizzazione degli eventi a valere per gli iscritti della relativa regione.

Parimenti, al fine di favorire la collaborazione istituzionale ed il confronto scientifico è possibile, senza alcuna limitazione territoriale, l'organizzazione di eventi formativi in collaborazione tra diversi Consigli Provinciali rivolti agli iscritti dei medesimi.

Infine, si comunica che la piattaforma informatica, per la gestione della Formazione Continua, è in corso di implementazione per recepire le novità introdotte.

Cordiali saluti.

IL VICE PRESIDENTE
f.to (Dott. Francesco Duraccio)

FD/sb